



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 48

DATA PUBBLICAZIONE 11/01/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
1.1. Segreteria L.N.D.	2
1.1.1. Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all'attività agonistica	2
1.1.2. Risoluzione Del Rapporto Contrattuale Di Lavoro Sportivo E Svincolo Calciatori E Calciatrici Non Professionisti/E	2
1.1.3. Provvedimento Di Svincolo Per Inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Accolti	2
1.1.4. Provvedimento Di Svincolo Per Inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Respinti	3
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	3
2.1. Segreteria S.G.S.....	3
2.1.1. Termini e tasse di iscrizione attività di base settore giovanile e scolastico – Seconda fase 2023/2024.....	3
2.1.2. Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori “giovani” per inattività - Accolti ..	5
2.1.3. Convocazione Selezione Territoriale U15 Femminile - 1° Raduno Pvda.....	5
2.2. Modifiche al programma gare	7
2.2.1. Variazioni disputa gare – L.N.D.	7
2.2.2. Variazioni disputa gare – S.G.S.....	7
2.2.3. Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	7
3. RISULTATI.....	7
4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	10
5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	18

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Segreteria L.N.D.

1.1.1. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
SINGH SONIA	ACF ALESSANDRIA	24/04/2009	16/02/2024	08/01/2024

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.1.2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione depositata a mezzo firma elettronica, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
6720184	BINELLO SIMONE	27/08/2004	VALENZANA MADDO SSDARL

1.1.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4262296	BELTRAME MATTIA	18/02/1990	FBC OZZANO 1919 RONZONESE
5357052	DE MARINO SIMONE	17/03/2000	ASD BORGARO NOBIS 1965
2058926	PERETTO LEONARDO	28/05/2006	LUESE CRISTO ALESSANDRIA
3368877	SONCINI SIMONE	16/05/1981	ASD PERNATESE 1928
2212277	TINE PIERRE BERNARD	19/02/2002	LUESE CRISTO ALESSANDRIA
2993324	VACARI THOMAS	26/10/2002	US POZZOLESE

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

1.1.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2663823	HOXHAI MARCO	29/07/2003	USD L.G. TRINO
Motivazione:	L'indirizzo a cui è stata inoltrata la richiesta di svincolo non corrisponde a quello della sede indicato dalla Società stessa.		
6937830	DE FRANCESCO MATTEO	27/07/2002	ASD MORANESE TRINO
Motivazione:	La richiesta di svincolo è stata inoltrata a Società diversa da quella titolare del tesseramento.		
2268091	LARGHI GIORGIO	09/06/2003	ASD VALLORCO
Motivazione:	L'indirizzo a cui è stata inoltrata la richiesta di svincolo non corrisponde a quello della sede indicato dalla Società stessa.		

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. TERMINI E TASSE DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI BASE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – SECONDA FASE 2023/2024

In relazione allo svolgimento delle Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico, si comunica che le relative iscrizioni alla seconda fase dovranno essere perfezionate attraverso il sito piemontevda.ind.it alla voce **“AREA RISERVATA – Area Società”** da **lunedì 15 a venerdì 26 Gennaio 2024 (termine ultimo ore 18.00)**, seguendo la procedura proposta al link **“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”**.

Tale adempimento dovrà essere osservato da tutte le Società operanti sul territorio regionale in riferimento alle iscrizioni ai seguenti Tornei:

Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti primaverile – Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti primaverile – Primi Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile – Esordienti Calcio a 5 – Pulcini Calcio a 5 – Primi Calci Calcio a 5

L'INIZIO DELLA SECONDA FASE È FISSATO PER SABATO 17 FEBBRAIO 2024

Si evidenzia che, come specificato sul Comunicato Ufficiale regionale n. 1 del 1/7/2023, all'atto dell'iscrizione per la partecipazione ai rispettivi Tornei della fase primaverile dell'Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico le Società debbono versare i seguenti importi per ciascuna squadra iscritta, attraverso **bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810**.

Le Società dovranno versare l'importo di Euro 60,00 per ogni nuova squadra iscritta alle suddette attività, fatta eccezione per i Primi Calci ed i Piccoli Amici la cui adesione è a titolo gratuito.

N.B.: Tali importi non sono dovuti per quelle squadre già iscritte all'attività di base autunnale.

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. sono fissati in Euro 20,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase autunnale).

La tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per le società federali è pari ad Euro 30,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase autunnale).

Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo, le società dovranno provvedere alle operazioni di ricarica portafoglio iscrizioni e di pagamento dell'iscrizione seguendo la procedura sotto riportata:

Ricarica portafoglio ISCRIZIONI:

- 1) esecuzione del bonifico per iscrizione;
- 2) nella propria area web, alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE – Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti** selezionare **Inserimento di richiesta ricarica portafoglio**, nella pagina che si visualizza procedere all'inserimento dei dati richiesti avendo cura di specificare:

TIPO OPERAZIONE: Ricarica

PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Iscrizioni

IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario

CRO: inserire codice CRO rilasciato dall'Istituto di Credito

ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito

CAB: inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito

AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scannerizzata con file .pdf

Cliccare su **SALVA DEFINITIVO** quando accertati tutti i dati inseriti.

- 3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.

4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal "semaforo" verde che apparirà a lato della riga di riepilogo della ricarica - disponibile alla voce **Elenco richieste di ricarica portafoglio** presente allo stesso menù precedentemente indicato - si potrà procedere al "pagamento iscrizioni da portafoglio".

5) Accedere quindi al menù **ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI** alla voce Gestione Pagamenti Iscrizione e selezionare "**Pagamento documenti iscrizione da portafoglio**", dalla lista documenti di iscrizione da pagare spuntare quello di interesse e cliccare su **PAGA SELEZIONATI** e verranno visualizzati gli importi da pagare al fondo dei quali nell'apposito spazio **PAGA IMPORTO** inserire la cifra del bonifico autorizzato e procedere con la conferma.

6) Successivamente alla voce **Gestione Pagamenti iscrizione** selezionare **ELENCO RICEVUTE PAGAMENTO EMESSE** per stampare la relativa ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti quelle emesse dal Comitato Regionale che non ne avrà più archivio.

Esclusivamente per le squadre che hanno già partecipato all'attività di base autunnale nella presente stagione sportiva, non si renderà necessario dematerializzare e allegare un nuovo modello "NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIOCO", avendo già presentato lo stesso per la fase autunnale dell'attività. Tale modulo dovrà invece essere obbligatoriamente allegato in caso di nuove iscrizioni.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori “giovani”, per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2856480	BERBERI CHRISTIAN	12/02/2011	FC PRO VERCELLI 1892 SRL
2856481	GJOKA BRIAN	20/07/2010	FC PRO VERCELLI 1892 SRL

2.1.3. CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE U15 FEMMINILE - 1° RADUNO PVDA

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte e Valle d'Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 femminile e nel rispetto dei protocolli pubblicati, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **Mercoledì 17 Gennaio 2024, alle ore 14:30**, presso l'impianto sportivo sito in Via Fornace, 1 – Moretta (CN) (erba sintetica).
Si ringrazia la Società US Moretta.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi**, copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenni, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra Lavinia Quagliotti Tel. 340-3551704, e-mail: fem.piemontevasgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Arrivo atlete ore 14:30; inizio allenamento ore 15:30.

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

STAFF

Selezionatore Under 15 F Area n. 1: Barbara LUCIANO

Collaboratore tecnico: Daniele LALLI

Preparatore portieri: Enrico CHIAPALE

Medico: Alessandro BUTTA'

Fisioterapista: Antonio RICCI

Area Psicologica: Deborah LANDA

Team Manager: Lavinia QUAGLIOTTI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
ABBONDANZA	ALICE	26/03/2009	Juventus FC SPA
AVOLIO	MARIAGIULIA	29/03/2010	Juventus FC SPA
BENSO	EMMA	20/01/2009	Torino FC SPA

BERTOGLIO	GIULIA	17/02/2009	Juventus FC SPA
BOSCO	EMMA	14/10/2010	Juventus FC SPA
BOZZETTO	IRENE	18/04/2010	Juventus FC SPA
CAMPI	SABRINA	21/12/2009	Juventus FC SPA
DI PASQUALE	CLOE	02/10/2010	Torino FC SPA
DI PERNA	ALICE	18/05/2009	Torino FC SPA
FORMATO	CHIARA	12/08/2009	Juventus FC SPA
GARBIN	GIULIA	30/12/2009	Juventus FC SPA
GARGALLO	ELEONORA	31/12/2009	Torino FC SPA
GARRONE	FRANCESCA	11/08/2010	Accademia Torino Calcio
GONELLA	FEDERICA	22/07/2010	Torino FC SPA
GRIGOLO	MARTA	31/03/2009	Juventus FC SPA
GULLO	GIULIA	27/01/2009	Torino FC SPA
MARINOTTO	ELISABETTA	29/10/2009	Juventus FC SPA
MESSA	ANNA	01/07/2009	Juventus FC SPA
MONCADA	ALESSANDRA	12/03/2009	Juventus FC SPA
MORANDO	MATILDE	09/10/2009	Torino FC SPA
NAPOLI	GRETA	12/07/2010	Torino FC SPA
NELA	ARIANNA	04/10/2010	Accademia Torino Calcio
ODDINA	MATILDE	22/02/2009	Juventus FC SPA
OLIVA	SOFIA	17/08/2010	Juventus FC SPA
PEPE	ALESSANDRA	17/11/2010	Juventus FC SPA
POZZO	CHIARA	16/06/2010	Juventus FC SPA
PRONZATI	VITTORIA	16/04/2009	Juventus FC SPA
QUAGLIATA	GIULIA	20/01/2009	Juventus FC SPA
RABBIONE	VIOLA	14/08/2009	Torino FC SPA
ROLLE'	ARIANNA	23/11/2009	Accademia Torino Calcio
ROSSO	DARIA	16/03/2009	Juventus FC SPA
SOLIO	MARTINA	18/02/2010	Juventus FC SPA
ZOIA	SERENA	05/01/2009	Torino FC SPA

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottoannotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo di seguito indicato:

VDL FIANO PLUS

Campionato di Prima cat. – Gir. C

Via dello Sport – Lanzo

2.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottoannotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo ed all'orario di seguito indicato:

SCA ASTI

Campionato Under 17 Reg. – Gir. E

Domenica ore 10.30
P.le Nino Bixio – Asti

2.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3. RISULTATI

RISULTATO PERVENUTO IN RITARDO

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

GARE DEL 17/12/2023

GIRONE D - 1 Giornata - R		
CARAGLIO CALCIO	- MONREGALE CALCIO	1 - 1

• RECUPERI GARE

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 14 Giornata - A		
PRO DRONERO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	2 - 0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 14 Giornata - A		
ARQUATESE VALLI BORBERA	- CARRARA 90	1 - 3

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 14 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- SANTHIA 1903	0 - 3

GIRONE G - 14 Giornata - A		
(1) CAPRIATESE	- AURORACANOTTIERI PIZZERIE	2 - 0
TASSAROLO	- SALE	0 - 1

(1) - disputata il 20/12/2023

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 13 Giornata - A		
OVADESE SSDARL	- ASCA	0 - 0

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 12 Giornata - A		
V.D.A. CHARVENSOD	- POL. PARADISO COLLEGNO	5 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 13 Giornata - A		
POLISPORTIVA BRUINESE	- AVIGLIANESE	2 - 2

GIRONE D - 13 Giornata - A		
CARAGLIO CALCIO	- CHERASCHESE 1904	4 - 0

GIRONE E - 13 Giornata - A		
CALCIO NOVESE	- ALBA CALCIO	3 - 4

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A		
(1) ARQUATESE VALLI BORBERA	- ACCADEMIA BORGOMANERO	2 - 3

GIRONE B - 13 Giornata - A		
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- STRAMBINESE 1924	1 - 2

(1) - disputata il 23/12/2023

GIRONE E - 13 Giornata - A		
(1) CALCIO NOVESE	- DON BOSCO ALESSANDRIA	1 - 2
OVADESE SSDARL	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 1

(1) - disputata il 19/12/2023

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 13 Giornata - A		
----------------------------	--	--

GIRONE D - 13 Giornata - A		
----------------------------	--	--

PSG SSDARL	- ALPIGNANO	1 - 5	CHERASCHESE 1904	- CUMIANA SPORT	4 - 2
------------	-------------	-------	------------------	-----------------	-------

GIRONE E - 13 Giornata - A

MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- MONCALIERI CALCIO 1953	0 - 1
---------------------------	--------------------------	-------

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 4 Giornata - R

BOYS E GIRLS CALCIO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 14
---------------------	--------------------------	--------

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE

PRO NOVARA	- SALUZZO	0 - 3
------------	-----------	-------

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **SALUZZO** la quale si è aggiudicata la Coppa Italia Dilettanti categoria Eccellenza - fase regionale nonché il diritto di partecipare alla successiva fase nazionale.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 17 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE

L 84 S.S.D. S.R.L.	- AOSTA CALCIO 511	8 - 1
--------------------	--------------------	-------

SEMIFINALE

CASTELLAMONTE CALCIO A5	- FONTA	7 - 2
-------------------------	---------	-------

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7/01/2024

FINALE

L 84 S.S.D. S.R.L.	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	1 - 2
--------------------	---------------------------	-------

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **CASTELLAMONTE CALCIO A 5** la quale si è aggiudicata la Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 17 Calcio a Cinque.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 15 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE

L 84 S.S.D. S.R.L.	- A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	5 - 4
--------------------	---------------------------	-------

SEMIFINALE		
AOSTA CALCIO 511	- POLISPORTIVA PASTA	6 - 4

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7/01/2024

FINALE		
L 84 S.S.D. S.R.L.	- AOSTA CALCIO 511	5 - 0

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **L 84** la quale si è aggiudicata la Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 15 Calcio a Cinque.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE		
AOSTA CALCIO 511	- FUTSAL SAVIGLIANO	7 - 1

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **AOSTA CALCIO 511** la quale si è aggiudicata la Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 19 Calcio a Cinque.

Delibera Giudice Sportivo

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 20/12/2023

GIRONE A - 4 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- ACF BIELLESE	D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone e Nadia Di Brita assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 10 e 11 Gennaio 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 20/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOUNKARA BABACAR
DIENE (PRO DRONERO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATTANEO PAOLO

(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

BOSIO ANDREA

(PRO DRONERO)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 3/2024

REPETTO ROBERTO

(ARQUATESE VALLI BORBERA)

Per condotta ingiuriosa nei confronti di un componente della panchina avversaria e per aver proferito espressioni gravemente irrispettose nei confronti della terna arbitrale.

MOLLI ALBERTO

(CARRARA 90)

Per aver rivolto espressioni ingiuriose, al limite del comportamento discriminatorio, nei confronti di un giocatore della squadra avversaria. Tale comportamento ha poi innescato la reazione dei componenti della panchina avversaria, comunque senza conseguenze.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MYRTA ALAN

(ARQUATESE VALLI BORBERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARINI RUBEN

(CARRARA 90)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 20/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PORPORA PIETRO

(AURORACANOTTIERI
PIZZERIE)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito un avversario con un calcio, a pallone lontano.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GURGONE RICCARDO (AURORACANOTTIERI
PIZZERIE)

GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORDI LORENZO (AOSTA CALCIO 511)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUIDO DAVIDE (TASSAROLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REPETTO SIMONE (SALE)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 20/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 OVADESE SSDARL

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, tenevano un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TARANTINO MARCO (OVADESE SSDARL)

Per comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro al termine della gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RODELLA DANIELE (OVADESE SSDARL)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

GARE DEL 17/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GERBAUDO SIMONE (MONREGALE CALCIO) GROSSO SIMONE (MONREGALE CALCIO)

GARE DEL 20/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 16/ 1/2024

VERDE RICCARDO (CHERASCHESE 1904)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OUBAID ADAM (CHERASCHESE 1904)

Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

DI LELLA TOMMASO (POLISPORTIVA BRUINESE)

Per condotta violenta, consistita nell'aver scalcio un avversario già a terra dopo un contrasto di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VIDOTTO NICOLO (ALBA CALCIO) BOSIO MARCO (CHERASCHESE 1904)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUCURACHI LORENZO (ALBA CALCIO) COGERINO CHRISTIAN (AVIGLIANESE)

MAROTTA FRANCESCO (AVIGLIANESE) NUCCIO RICCARDO (POLISPORTIVA BRUINESE)

GARE DEL 23/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TIBONE MATTEO

(V.D.A. CHARVENSOD)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALI

GARE DEL 19/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 DON BOSCO ALESSANDRIA

Per il comportamento dei propri tifosi che, al termine della gara, accendevano un fumogeno e lo introducevano all'interno del terreno di gioco.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEMARTINI ALESSANDRO (DON BOSCO ALESSANDRIA)

Per condotta ingiuriosa nei confronti di un avversario.

GARE DEL 20/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TILLIER STEFANO

(CENTRO
GIOV.CALC.AOSTAMSP)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAGNO ALESSANDRO

(ACQUI F.C. SSDARL)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 20/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 1/2024

SAVINO TOMMASO (CUMIANA SPORT)

Allontanato dal terreno di gioco per proteste, reiterate anche dopo il provvedimento di espulsione.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MENDEZ SOLIS PABLO (CHERASCHESE 1904)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 20/12/2023

- Gara AOSTA CALCIO 511 - ACF BIELLESE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- considerato l'invio a mezzo mail, in data 19 dicembre 2023, da parte della società A.S.D. ACF BIELLESE al Comitato Regionale di nota con la quale detta Società manifestava l'intenzione di rinunciare alla gara contro la Società SSDARL AOSTA CALCIO 511, in programma mercoledì 20/12/2023 e valida per il campionato Under 15 Femminile 2023/2024, girone A;

- in forza degli art. 53 comma II NOIF e 10 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla A.S.D. ACF BIELLESE, omologando il seguente risultato:

SSDARL AOSTA CALCIO 511- A.S.D. ACF BIELLESE 3-0

- di penalizzare di un punto in classifica la Società A.S.D. ACF BIELLESE;

- di comminare alla Società A.S.D. ACF BIELLESE l'ammenda di euro 103,00, come prima rinuncia.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 17 C5

GARE DEL 6/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BLOM LEONARDO

(L 84 S.S.D. S.R.L.)

LONGO FABIO

(L 84 S.S.D. S.R.L.)

GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BLOM LEONARDO

(L 84 S.S.D. S.R.L.)

LONGO FABIO

(L 84 S.S.D. S.R.L.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BROGLIATTI MATTIA

(CASTELLAMONTE CALCIO A5)

POMA MARCO

(CASTELLAMONTE CALCIO A5)

AMANTE GABRIELE

(L 84 S.S.D. S.R.L.)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 15 C5

GARE DEL 6/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IMBERGAMO MARIO

(POLISPORTIVA PASTA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TANCINI LUCA

(POLISPORTIVA PASTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CALA SIMONE

(POLISPORTIVA PASTA)

GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MENEGATTI MIRCO (AOSTA CALCIO 511)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SEMINARA ANTONIO (AOSTA CALCIO 511)

VESCIO VINCENZO (AOSTA CALCIO 511)

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PICI KLAJDI (PRO NOVARA)

SAMINA KLODIAN (PRO NOVARA)

FARIDI OTHMAN (SALUZZO)

MICELOTTA DAVIDE (SALUZZO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

CARBONE LUCIO VALENTIN (PRO NOVARA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

XHANI ENEA (PRO NOVARA)

TORNEO “WINTER CUP” – CATEGORIA UNDER 17

- **Gara CBS SCUOLA CALCIO – PRO EUREKA del 03/01/2024**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 09/02/2024

CUCCARESE SALVATORE (CBS SCUOLA CALCIO)

Per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara e per non aver limitato e/o impedito un comportamento oltretutto irrispettoso tenuto dai giocatori della propria

squadra di appartenenza nei confronti del medesimo direttore di gara, pur avendone la possibilità.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 15/12/2023

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Ricorso della Società USD ALPIGNANO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 37 del 23.11.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara Lucento - Alpignano, disputata in data 18.11.2023, Campionato Under 19 Regionali girone B

Con ricorso inviato in data 27.11.2023, la società Alpignano si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato l'allenatore Pepe Roberto con la squalifica fino al 23.07.2024 per condotta violenta ed ingiuriosa verso il direttore di gara ed un calciatore avversario, nonché sanzionato il calciatore Gerlin Christian con la squalifica per sei gare effettive per aver proferito insulti e minacce all'indirizzo del direttore di gara, ed ancora sanzionato il dirigente Franco Pietro con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 19.01.2024 per reiterate e gravi ingiurie all'indirizzo del direttore di gara. La Società ricorrente chiede un contenimento delle sanzioni inflitte contestando almeno parzialmente la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e recepita poi dal G.S.-
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue.

La decisione del G.S. contestata appare corretta tanto nei presupposti quanto nella sanzione. Si premettono due considerazioni.

Non vi è alcun plausibile motivo per porre in dubbio quanto contenuto nel referto. Così come non emergono elementi concreti in ordine a possibili errori di valutazione o confusioni da parte del direttore di gara.

La ricorrente, nonostante il ruolo ricoperto da alcuni dei tesserati sanzionati, non porge scusa alcuna e si limita a censurare quanto osservato e refertato dal direttore di gara.

Analizzando le singole posizioni si osserva quanto segue.

Il dirigente Pepe Roberto ha posto in essere una serie di reiterate condotte tanto nei confronti del direttore di gara quanto verso un avversario. La volontarietà dei gesti è stata ben colta dal direttore di gara.

Superfluo segnalare come l'allenatore dovrebbe astenersi da tali intemperanze fisiche e verbali tantopiù insistite ed accompagnate da espressioni blasfeme. Al punto di dover essere allontanato proprio da quei calciatori ai quali dovrebbe fornire valido esempio.

La tipologia delle condotte ed il ruolo rivestito giustificano l'entità della sanzione.

Il richiamo al ruolo ricoperto vale anche per il tesserato Franco Pietro, dirigente dell'Alpignano, autore di reiterate e gravi ingiurie verso il direttore di gara. Ingiurie che nel ricorso vengono ricondotte nell'alveo del mero "disappunto", senza fornire spiegazione al fatto che il direttore di gara abbia puntualizzato come gli epiteti siano stati insistiti e protratti fino al rientro nello spogliatoio.

Quanto al calciatore Gerlin Christian si osserva come il complessivo comportamento tenuto sia indubbiamente grave e da censurare, ancorchè in termini lievemente contenuti.

Il calciatore ha indubbiamente perso il controllo all'atto dell'espulsione (ritenuta evidentemente ingiusta) e si è abbandonato a gesti e parole irrispettose. Il contesto, anche alla luce della generica descrizione del fatto contenuta nel referto, appare quello di una incontrollata reazione dettata dalla rabbia, placatasi solo all'uscita dal terreno di gioco. Non si sono registrati gesti o atti violenti o lesivi verso il direttore di gara o calciatori avversari.

Sanzione proporzionata appare pertanto la squalifica per cinque gare effettive. Anche nell'ottica di equilibrare le sanzioni tra di loro.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello,

RESPINGE

il reclamo della società Alpignano con riferimento ai tesserati Pepe Roberto e Franco Pietro.

RIDUCE

la squalifica in capo al calciatore Gerlin Christian a 5 giornate effettive.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Componente Relatore
(Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Seduta del 21/12/2023

b) Reclamo della società A.S.D. S.D. SAVIO ASTI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 7.12.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara CAVOUR - S.D. SAVIO ASTI disputata in data 3.12.2023, Campionato di Eccellenza, Girone B

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 9.12.2023, la A.S.D. S.D. SAVIO ASTI si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore ANIBRI Noarman e ne chiede la riduzione.

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione in quanto l'ANIBRI, dopo aver ricevuto una gomitata allo stomaco da parte di un avversario in reazione ad un fallo da lui commesso, colpiva con un pugno al volto l'avversario medesimo provocandogli una forte contusione ed un taglio superficiale.

La società contesta l'entità della sanzione in quanto non risponderrebbe a verità che l'azione iniziale dell'ANIBRI fosse fallosa, le lesioni arrecate all'avversario sarebbero state lievi e superficiali tanto che non si è reso necessario l'intervento di sanitari, la contesa è stata immediatamente sedata tanto che i due calciatori sono usciti insieme dal campo. E' stata allegata al reclamo una lettera di scuse all'avversario sottoscritta dall'ANIBRI.

Il reclamo può trovare accoglimento.

Va innanzi tutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la zuffa tra i due giocatori trae origine da un'azione fallosa dell'ANIBRI riportata nel referto arbitrale che, tuttavia, non evidenzia ulteriori condotte illecite oltre all'all'alterco tra i due giocatori.

È credibile, dunque, la reclamante nella parte in cui riferisce di una rapida composizione della lite, il che, unitamente alle scuse all'avversario espresse personalmente dall'ALIMBRI nella lettera sottoscritta, può consentire di contenere la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sanzione può essere ridotta a tre giornate di squalifica pari di quella inflitta all'avversario, resosi anch'egli responsabile di condotta violenta. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

l'entità della squalifica a carico di ANIBRI Noarman rideterminandone la durata in tre turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Relatore
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

c) Ricorso della Società ASD CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 42 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'aosta del 7.12.2023 in riferimento alla gara SPARTAK SAN DAMIANO – CENISIA del 3.12.2023 valida per il Campionato Promozione – girone D

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al giocatore MAGONE ANDREA la squalifica per 5 gare per grave comportamento irrispettoso verso il direttore di gara e verso l'assistente n.1.

Il ricorso merita accoglimento.

Occorre ricordare che le recenti modifiche del CGS hanno portato ad una sensibile inasprimento delle sanzioni per le condotte (di varia natura) nei confronti del direttore di gara e degli altri ufficiali di gara. Ciò impone agli Organi della Giustizia Sportiva una valutazione ancora più attenta in ordine alla gravità delle condotte al fine di assicurare maggiore equità e giustizia ed evitare incomprensibili disparità e trattamenti sanzionatori sproporzionati e quindi inutilmente afflittivi.

Nel caso di specie la sanzione di cinque gare inflitta in misura superiore al minimo editto non pare trovare giustificazione alla luce del curriculum del giocatore, del rincrescimento manifestato e del fatto che si tratta di episodio isolato. Deve quindi essere ridotta anche oltre il minimo previsto dalla norma (quattro gare) in ossequio alla disposizione di cui all'art.13, comma 2, CGS che consente agli organi di giustizia sportiva di prendere in considerazione "*ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione*".

Non si dimentichi, infatti, come più volte ribadito da questa Corte che la sanzione non può avere solo una portata punitiva, ma deve avere anche uno scopo rieducativo che rischia di essere compromesso da un'eccessiva entità. Appare pertanto equa la squalifica per tre gare da aumentarsi di una alla luce del ruolo di capitano del giocatore Magone Andrea.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la sanzione inflitta a: squalifica per 4 gare

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

d) Reclamo della società POZZOMAINA S.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 14/12/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in

relazione alla gara POZZOMAINA SSD – USD PIANEZZA, disputata in data 10/12/2023, nell'ambito del Campionato di Prima Categoria, girone D

Con reclamo pervenuto in data 15/12/2023 a mezzo PEC, la società POZZOMAINA SSD propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina l'ammenda di € 100,00 ai danni della stessa, con la seguente motivazione "Per aver consentito l'ingresso in area riservata di circa 20 tifosi".

Con riferimento alla predetta sanzione, la Società reclamante ne chiede l'annullamento, contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, sostenendo che i comportamenti descritti dall'arbitro sarebbero da attribuirsi ai giocatori e dirigenti della gara successiva, valevole per il Campionato Under 14 Regionale, girone C.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 137, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce che "Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: [...] d) [...] provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile".

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara l'inammissibilità del reclamo presentato dalla società POZZOMAINA SSD e, per l'effetto, conferma la sanzione dell'ammenda dell'importo di € 150,00. In conseguenza della pronuncia di inammissibilità, si dispone l'addebito della tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonella Reggio)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

e) Reclamo della società A.S.D. POLISPORT CASTAGNOLE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 7.12.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara VIANNEY - POLISPORT CASTAGNOLE disputata in data 3.12.2023, Campionato di II Categoria, Girone E

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 11.12.2023, la A.S.D. POLISPORT CASTAGNOLE si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore PICOTTO Alessandro e ne chiede la riduzione.

La società contesta l'entità della sanzione in quanto il giocatore aveva subito vari interventi duri nel corso della gara e, in seguito all'ennesimo contrasto non sanzionato dall'arbitro, ha rivolto a quest'ultimo un solo epiteto ingiurioso.

Il reclamo può trovare accoglimento.

Va innanzi tutto precisato che la squalifica per quattro gare corrisponde al minimo previsto dal nuovo testo dell'art. 36 lett. a) C.G.S, entrato in vigore il 20.4.2023, "in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara".

La Società ricorrente sottolinea che il PICOTTO, una volta pronunciato l'epiteto ingiurioso che ne cagionava l'espulsione, abbandonava immediatamente il terreno di gioco. Effettivamente il referto arbitrale riporta unicamente la frase testuale proferita dal giocatore.

Tale circostanza, indice di consapevolezza da parte del giocatore del proprio comportamento maleducato, può giustificare la riduzione di una gara dell'entità della squalifica inflitta dal giudice di primo grado. Squalifica che, pertanto, deve essere rideterminata in tre gare.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

l'entità della squalifica a carico di PICOTTO Alessandro rideterminandone la durata in tre turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Relatore
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

f) Reclamo della società CROCETTA CALCIO ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 27 del 30/11/2023 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara BARRACUDA - CROCETTA CALCIO, disputata in data 25/11/2023, nell'ambito del Campionato Under 19 Provinciale, girone B

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 15/12/2023, la società CROCETTA CALCIO ASD propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro gare al calciatore EL GUEDDARI AMIN "*reo di aver con il suo comportamento antisportivo innescato la rissa*" e l'ammenda di € 100,00 alla società Crocetta Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri tesserati durante la gara.

Con riferimento alle predette sanzioni, la Società reclamante chiede la riduzione sia della squalifica inflitta al giocatore sia dell'ammenda, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti di gara: la condotta del giocatore El Gueddari Amin sarebbe stata una reazione alla testata ricevuta dall'avversario e l'episodio avrebbe coinvolto soltanto i due atleti e non i compagni di squadra né tantomeno il pubblico sugli spalti.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possa essere superato dalle semplici dichiarazioni delle parti.

Nel caso di specie, il referto arbitrale attribuisce al sig. El Gueddari una condotta violenta, consistente nell'aver risposto "*alla testata dell'avversario con un'altra testata al volto*". A seguito dell'uscita dal campo dei due giocatori in ragione della loro espulsione, il direttore di gara riferisce come, nella zona antistante gli spogliatoi, sia iniziata una rissa che ha coinvolto sia giocatori sia persone del pubblico e ha reso necessario dapprima la sospensione della gara e poi la definitiva interruzione della stessa.

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo sia al giocatore sia alla società, nel caso di specie, appare equa, commisurata ai comportamenti tenuti e alle sanzioni comminate agli avversari. Nonché conferente rispetto al disposto normativo, poiché il Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 38, prevede la squalifica da tre a cinque giornate per i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti degli avversari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società ASD CROCETTA CALCIO e conferma la squalifica del giocatore EL GUEDDARI AMIN per quattro giornate e l'ammenda alla medesima società dell'importo di € 100,00.

In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone il l'addebito del contributo di reclamo, che non risulta versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonella Reggio)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25 Gennaio 2024

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta in data 11 Gennaio 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)